



Il Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992) definisce "PASSO CARRABILE": accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli" (art. 3, n. 37).

L'art. 22 dello stesso Codice sancisce che "senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato. Per gli accessi preesistenti (ove provvisti di autorizzazione) viene disposto l'obbligo di "REGOLARIZZAZIONE" in conformità alle prescrizioni indicate dallo stesso Codice (art. 22, comma 2, C.d.S.).

La mancata autorizzazione/regolarizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge (art. 22, commi 11 e 12, C.d.S.).

La competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni spetta all'ente proprietario della strada su cui si immette il passo carrabile (Comune, Provincia, ANAS, ecc.).

Norme di attuazione del suddetto Codice sono state approvate con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (art. 44, 45, 46).

1. PASSI CARRABILI A RASO

**(allo stesso livello della sede stradale – senza opere di manomissione suolo pubblico)
la richiesta del cartello che individua questo tipo di passo carrabile è facoltativa**

- a. **Se l'interessato vuole** il CARTELLO che individua il PASSO CARRABILE FIG. II 78 Art. 120 e che implica IL DIVIETO DI SOSTA in corrispondenza dello stesso; **solo in questo caso deve pagare la tassa annuale di occupazione del suolo pubblico** (in base alle dimensioni dell'apertura del passo);
- b. **Se NON VUOLE** richiedere ed esporre il CARTELLO DI PASSO CARRABILE, scelta che comporterà la libera sosta dei veicoli in corrispondenza del passo/accesso (se nella via non vige già il divieto di sosta), **non sarà soggetto al pagamento della relativa tassa annuale** di occupazione permanente suolo pubblico.

2. PASSI NON A RASO

(con modifiche della sede stradale – smusso marciapiede ecc.)

la richiesta del cartello che individua questo tipo di passo carrabile è obbligatoria

- a. Siamo in presenza di una modifica permanente del piano stradale e quindi di un'occupazione del suolo pubblico, **è obbligatorio esporre il cartello che individua il cartello che individua il passo carrabile** FIG. II 78 Art. 120 e che implica il divieto di sosta in corrispondenza dello stesso; **è obbligatorio il pagamento della tassa annuale di occupazione suolo pubblico** (in base alle dimensioni dell'apertura del passo);
- b. Nel caso in cui il passo sia inutilizzato e non più necessario, occorre procedere ad eliminare lo smusso, ricostruendo il cordolo e/o marciapiede (previa richiesta di autorizzazione), e soltanto ad avvenuto ripristino, presentare richiesta di CANCELLAZIONE DAL RUOLO per il pagamento dello stesso, restituendo il cartello, se posseduto.

In esecuzione delle suddette disposizioni tutti i PASSI CARRABILI devono essere regolarizzati ed iscritti a ruolo; modulistica reperibile sul sito internet del Comune di San Miniato e presso il Comando Polizia Municipale.

Il Comandante
Dario Pancanti